



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

ORIGINALE

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 88 DEL 28/06/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC – MODIFICA AL TITOLO III, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventuno nel giorno ventotto del mese di giugno in videoconferenza, alle ore 18:15, si è riunito in modalità di audio videoconferenza, ai sensi del Regolamento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica adottato con Delibera CC n. 53 del 23/07/2020 e ss.mm.ii, convocato con apposito avviso, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

SOTTANI PAOLO	Presente
BALDI FABIO	Presente
BENINCASA CATERINA	Presente
BORDONI ALESSANDRO	Presente
COLUCCI ALICE	Presente
D' IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
GEMELLI CLAUDIO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
RAVEGGI MARCO	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
SECCHI SIMONE	Presente
SOTTANI GIULIANO	Presente
STECCHI PAOLO	Presente
SVELTI MARCO	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Scrutatori: Benincasa Caterina, Bordoni Alessandro, Raveggi Marco.

Presiede il Presidente del Consiglio Stefano Romiti.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, e ss.mm.ii, avente ad oggetto "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che introduceva nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito, ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 6.12.2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)";

Visto l'art. 1, comma 738, della L. n. 160 del 27.12.2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

Visto il Titolo III del vigente Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC, avente ad oggetto la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24/06/2014 e ssmm.ii.;

Atteso che in data 03/09/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 03.09.2020, che ha introdotto importanti novità in materia di rifiuti, tra cui la modifica alla definizione di rifiuto urbano, di cui all'Art.183 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152/06, nonché la soppressione della categoria dei *rifiuti assimilati agli urbani*, sostituita dalla categoria dei rifiuti prodotti dalle imprese di cui all'allegato L quinquies al D.Lgs. n. 152/2006, che non comprende le attività industriali;

Preso atto:

- che trattasi di assimilazione per legge dei rifiuti, sottratta alla potestà regolamentare dei Comuni;
- che le aziende che conferivano al servizio pubblico i propri rifiuti, avvalendosi della possibilità di assimilare i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, qualora non comprese tra le attività comprese nel predetto elenco, dovranno gestire tali rifiuti autonomamente rivolgendosi a smaltitori autorizzati;

Atteso, inoltre:

- che il D.Lgs n. 116/2020 ha introdotto la possibilità, per le utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio pubblico la gestione dei rifiuti urbani, beneficiando, con attestazione di avvio al recupero degli stessi, di una riduzione della quota variabile della TARI rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (art. 238, comma 10 del TUA);
- che la conversione del c.d. D.L. "Sostegni" (D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito in legge, con modificazioni, con L. 21 maggio 2021, n. 69) ha stabilito al 31 maggio 2021 la scadenza del termine perentorio entro cui l'utente non domestico deve comunicare la scelta di avvalersi, dal 1° gennaio 2022, del servizio di gestione rifiuti urbani da parte del Comune o, in alternativa, di un operatore privato;

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 28/06/2021

- che per gli anni successivi al 2021, invece, la facoltà di scelta dovrà avvenire entro 30 giugno di ogni anno, con efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui la richiesta sarà stata presentata;

Ritenuto di apportare al vigente regolamento le modificazioni necessitate dal mutamento normativo sopravvenuto;

Ritenuto, inoltre:

- di introdurre nel regolamento le modificazioni che si rendono necessarie per l'introduzione della modalità di pagamento tramite la piattaforma dei pagamenti PagoPA;
- di dare atto che, in base all'art. 1 comma 838 della Legge 160/2019, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati, anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal regolamento in oggetto;
- di prevedere, anche per l'anno 2021, riduzioni aggiuntive atipiche a talune categorie di Utenze non domestiche maggiormente colpite dagli effetti della congiuntura economica negativa determinatasi per effetto della diffusione pandemica del virus COVID-19;
- di prevedere, anche per l'annualità 2021, la disapplicazione del limite massimo del 70% della parte variabile della tariffa per l'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 14 del regolamento;
- di confermare, per l'anno 2021, il differimento dei termini di versamento del tributo disposti per l'anno 2020;
- di effettuare integrazioni e/o modifiche meramente formali;

Visto l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, in forza del quale: "limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Visto l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22.12., n.214, come sostituito dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. a) del D.L. 30.04.2019, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, con L. 28.06.2019, n. 58, che dispone:

*"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

Visto l'art. 13, comma 15 - ter, del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. dall'art. 15 – bis, comma 1, lett. b) del D.L. 30.04.2019, n. 34, che dispone: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 28/06/2021

*versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Considerato che gli effetti del presente atto sono subordinati all'intervenuta esecutività del medesimo - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

Atteso che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Acquisito il parere favorevole reso dall'Organo di Revisione economico-finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, comma 1, lett. b) n. 7, nel testo emendato dall'art. 3, comma 1, lett. o), n. 1), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.12.2012, n. 213;

Acquisiti, inoltre, i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile dell'Area Centrale Unica di Committenza, Contratti e Tributi dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;
- in ordine alla regolarità contabile del presente atto, da parte del responsabile del “Settore 2;

Visto l'esito della votazione, che ha dato il seguente risultato:

Con 17 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, 5 astenuti (Secchi, Baldi, Gemelli, Sottani Giuliano, Raveggi), nessun voto contrario;

A maggioranza

### DELIBERA

Di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di apportare le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti:

A) il comma 2 dell'art. 4 è sostituito con il seguente:

**“ 2. Il versamento della TARI è effettuato tramite la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del Dlgs n° 82 del 2005 (PAGOPA). Il pagamento può essere effettuato anche mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n° 241, anche al fine di poter compensare l'importo dovuto con crediti per i quali l'istituto della compensazione fra crediti e debiti sia ammesso. L'ufficio competente provvede ad inviare al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, un avviso di pagamento**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 28/06/2021

*contenente l'importo della TARI, l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche, le tariffe applicate, l'importo delle rate e le relative scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente). **I Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) che incassano la TARI e il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 (TEFA) provvedono all'accredito delle somme spettanti alla Città Metropolitana, ai sensi del Decreto del Direttore Generale delle Finanze del 21 ottobre 2020. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni, limitatamente alle somme relative ad avvisi di pagamento, solleciti o atti accertativi e atti per la riscossione coattiva emessi prima dell'entrata in vigore del sistema per il riversamento diretto del TEFA alla Città metropolitana. Il Comune provvederà inoltre a riversare le somme spettanti alla Città metropolitana nei casi in cui le somme dovessero essere pagate con sistemi diversi da PAGOPA e F24 e, pertanto, ove non operi l'accredito diretto alla Città metropolitana. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006, nessun versamento in acconto o saldo, deve essere effettuato dal soggetto passivo se l'ammontare complessivo non supera € 5,00 (cinque/00)".***

B) La rubrica dell'art. 2 del Titolo III è sostituita con la seguente:  
**“Art. 2 – Istituzione della Tassa sui rifiuti (TARI)”.**

C) L'art. 3 del Titolo III è sostituito con il seguente:  
**“Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

- 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabilite le modalità organizzative e di espletamento del servizio, ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.**
- 2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di competenza comunale è integralmente coperto dal gettito della tassa sui rifiuti”.**

D) All'art. 4, comma 4, al comma 3 dell'art. 6 ed al comma 1 dell'art. 7 del Titolo III, sono soppresse le parole: **“e assimilati”.**

E) All'art. 10 del Titolo III, dopo il comma 5. è aggiunto il seguente comma:

**“6. Le attività industriali sono classificate all'interno della categoria 20 di cui alla tabella 3a dell'allegato 1 al Dpr 158/1999, salva la facoltà dell'operatore di presentare una denuncia iniziale o di variazione riportante il dettaglio delle destinazioni d'uso delle singole aree, al fine dell'assegnazione delle stesse alla categoria tariffaria più simile per quantità e qualità dei rifiuti prodotti”.**

F) Il comma 2 dell'art. 11 del Titolo III è sostituito con il seguente:

**“2. Non sono considerati urbani i rifiuti prodotti nei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente e esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali ed artigianali di produzione di beni. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale e se è contiguo all'area di produzione, ed è destinato al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a**

*titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni”.*

G) Al comma 5 dell'art. 11 del Titolo III, dopo le parole “*e/o aree*” e prima della parola “*superficie*”, le parole “*e la*” sono sostituite con le parole “*con l'indicazione della*”.

H) Il comma 3 dell'art. 12 del Titolo III è sostituito con il seguente:

***“3. In base all'art. 1, comma 838, della Legge 160/2019, il Canone Patrimoniale di concessione degli spazi e aree pubbliche destinati a mercati anche attrezzati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dello stesso articolo, assorbe il prelievo sui rifiuti disciplinato dal presente articolo. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi, contestualmente al versamento del Canone patrimoniale”.***

I) All'art. 13 del Titolo III, dopo il comma 6. è aggiunto il seguente:

***“7. In base al precedente art. 11, comma 2, del presente Regolamento, non sono soggetti a tassazione i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali, destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro, i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta”.***

L) Al comma 1 dell'art. 14 del Titolo III, è aggiunta la seguente lettera:

***“l) Per l'anno 2021 sono applicate d'ufficio le seguenti riduzioni aggiuntive atipiche alle categorie di seguito elencate:***

***- riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 1;***

***- riduzione pari all'85% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24;***

***- riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 2”.***

M) Ai commi 4, lett. a) e 5, lett. a) dell'art. 14 del Titolo III, le parole “*speciali assimilati agli*” e “*assimilati agli urbani*” sono soppresse.

N) Al comma 6 dell'art. 14 del Titolo III, dopo le parole “*nell'anno 2020*, sono sostituite con le seguenti: “*negli anni 2020 e 2021*”.

O) Al comma 4 dell'art. 19 del Titolo III, dopo le parole “*L. 296/2006*”, sono aggiunte le seguenti: “*ed avente le caratteristiche previste dall'art. 1 comma 792 e seguenti della Legge 27/12/2019, n° 160*”

P) All'art. 22 del Titolo III, al terzo capoverso, le parole “*per l'anno*” sono sostituite con le seguenti: “*per gli anni 2020 e 2021*”

Q) Nell'Allegato A), al punto 4. sono soppresse le parole: “*speciali assimilati agli*”.

Di dare atto:

- che l'onere derivante a carico del bilancio dell'Ente, per effetto della determinazione di cui alla lettera L) del precedente punto 2) è stimabile, in via presuntiva, nell'importo di € 270.000,00;
- che il predetto onere costituirà oggetto di formale valutazione in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 193 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, tenendo

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 28/06/2021

conto delle residue disponibilità relative al fondo previsto dall'art. 106 del DL 34/2020 e dall'art. 39 del DL 104/2020, nonché della stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del c.d. D.L. "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

Di allegare sub 1) al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, il testo del Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale IUC, recante – al Titolo III – le modificazioni di cui al punto 2).

Di trasmettere copia del presente atto, per via telematica - a cura dell'Ufficio tributi - al Gestore del Servizio, nonché al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere al fine di consentirne la più celere pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 17 Consiglieri presenti, 12 voti favorevoli, 5 astenuti (Secchi, Baldi, Gemelli, Sottani Giuliano, Raveggi), nessun voto contrario;

A maggioranza

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

UNIONE - Unione del Chianti Fiorentino - Servizio Tributi

OGGETTO: REGOLAMENTO IUC – MODIFICA AL TITOLO III, RECANTE LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 23.06.2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Roberto BASTIANONI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).*

SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 23.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Paola TADDEI

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).*



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 88 del 28/06/2021**

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Stefano Romiti

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alessandra Capaccioli

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*

---